

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 42 del 31/12/2010

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

=====

OGGETTO:

PROROGA CONVENZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TARSU E ICI CON EQUITALIA
GERIT S.P.A.

=====

L'anno DUEMILADIECI e questo giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle
ore 12:15 in Grosseto presso l'ufficio del Vice Prefetto vicario in Grosseto, il
Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l'assistenza del Segretario
Generale Dott. Giuseppe Ascione procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)**

VISTI:

- A) Il D.lgs. 18/08/2000, n.267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- B) Il D.lgs. 30/12/1992 n. 504, recante "riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23/10/1992, n.421" e, in particolare, gli articoli 1-18 relativi alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- C) Il D.lgs. 15/11/1993 n. 507 recante "revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23/10/1992, n.421";
- D) Il D.lgs. 15/12/1997, n.446 recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", ed in particolare l'art. 52 relativo alla potestà regolamentare delle province e dei comuni;

CONSIDERATO che l'ordinamento vigente consente agli enti locali la riscossione dei tributi propri tramite ruolo (es. TARSU) ovvero mediante adempimento diretto del soggetto passivo (es. ICI);

Che la riscossione dei tributi comunali è stata tradizionalmente affidata al concessionario per la riscossione dei tributi territorialmente competente;

Che la vigente normativa in materia ha successivamente dato la possibilità ai comuni, salva la previsione di apposita disciplina regolamentare, di provvedere alla riscossione diretta in alternativa alla Convenzione con il Concessionario di riferimento; la riscossione diretta (o in economia), peraltro, obbliga l'Amministrazione a porre in essere procedure di ingiunzione fiscale per il recupero delle somme non riscosse in fase c.d. "bonaria" o in adempimento spontaneo del contribuente;

Che il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito con legge n. 248 del 2.12.2005 ha introdotto rilevanti modifiche nell'assetto organizzativo delle attività di riscossione mediante l'istituzione di una società a partecipazione pubblica denominata

Riscossioni Spa oggi EQUITALIA, a cui sono state affidate le funzioni relative alla riscossione in ambito nazionale previa soppressione, a decorrere dall'1.10.2006 del tradizionale sistema di affidamento in concessione;

VISTO il D. L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005 n. 248, recante all'art. 3 misure di modifica delle disposizioni vigenti in materia di riscossione nazionale che dispone:

1. dal 1° ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate, tributarie o patrimoniali, sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la società ora denominata Equitalia s.p.a., iscritta di diritto all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 (comma 1 e 2);

2. entro il periodo transitorio che decorre dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2010, alla società Equitalia s.p.a. potevano aderire le società ex-concessionarie del servizio nazionale della riscossione, mediante la cessione totale o parziale del proprio capitale sociale ovvero la cessione del ramo di azienda delle banche che operavano la gestione diretta dell'attività di riscossione (comma 24);

3. le società ex-concessionarie della riscossione potevano optare per il non trasferimento alla società Equitalia s.p.a. del ramo di azienda relativo alle attività di riscossione, in tal caso fino al momento di cessione totale o parziale del proprio capitale sociale ovvero fino al 31 dicembre 2010, le attività relative alla gestione della riscossione effettuata in concessione per conto degli enti locali, salva diversa determinazione degli enti medesimi, sono gestite dalla società Equitalia s.p.a. (o dalle società da questa partecipate);

4. ai sensi del comma 25, fino al 31 dicembre 2010 in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite da Equitalia S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7. Inoltre, entro la stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

CONSIDERATO che il comma 25 dell'art. 3 D.L. 203/2005, così come modificato e integrato dalla legge 248/05, prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2010 le convenzioni in essere con i vecchi Concessionari per la riscossione che abbiano provveduto a cedere il proprio ramo d'azienda alla Riscossioni Spa (oggi Equitalia Spa);

DATO ATTO CHE l'articolo 1, comma 6 quater, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 statuisce: *“All'articolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «l'attività di riscossione» sono inserite le seguenti: «, spontanea e coattiva”.*

CONSIDERATO CHE, conseguentemente, il citato articolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del decreto legge 203/2005, ora stabilisce: *“Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011”.*

CHE il comma 25 prescrive: *“Fino al 31 dicembre 2010, ... le attività ... (svolte in regime di concessione per conto degli enti locali n.d.r.) sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ... , fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra*

gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

Con il succitato comma 25 bis, il legislatore ha, quindi, previsto che l'affidamento del servizio per la riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali possa avvenire soltanto a mezzo di gara pubblica. Con le modificazioni apportate dal decreto legge 40/2010, in sede di conversione, il legislatore ha, così, precisato che l'obbligo di aggiudicare il servizio in esame a seguito di procedure ad evidenza pubblica concerne ogni ipotesi di attività di riscossione, sia essa spontanea ovvero coattiva.

CHE in tale contesto, comunque presidiato dal generale canone dell'affidamento del servizio tramite gare pubbliche, è prevista, sì, la facoltà di prorogare i contratti in essere, ma soltanto entro il limite temporale definito dallo stesso legislatore: quello del 31 dicembre 2010.

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, che una proroga della convenzione vigente adottata al di là del limite individuato dal legislatore si tradurrebbe in un'elusione della prescrizione normativa ed in una violazione del principio, parimenti generale, che sancisce il divieto di rinnovo o proroga dei contratti pubblici. Ne emerge che il legislatore ha, sì, disciplinato l'ipotesi della proroga, ma soltanto per la fase transitoria circoscritta entro il 31 dicembre 2010, né, del resto, avrebbe potuto fare altrimenti, stanti gli input provenienti dagli organi legislativi comunitari.

RICHIAMATA la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale "in linea di principio, il rinnovo o la proroga, al di fuori dei casi contemplati dall'ordinamento, di un contratto d'appalto di servizi o di forniture stipulato da un'amministrazione pubblica dà luogo a una figura di trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all'espletamento di una gara. Inoltre, in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara. Pertanto, allorché un'impresa del settore lamenti che alla scadenza di un contratto non si è effettuata una gara, fa valere il suo interesse legittimo al rispetto delle norme dettate in materia di scelta del contraente"[Sic, Consiglio di Stato, sezione V, 8 luglio 2008, n. 3391]. In altra pronuncia, i giudici di palazzo Spada hanno sottolineato che "le proroghe, oltre a violare il disposto dell'art. 23, l. n. 62 del 2005, contraddicono al generale principio dell'evidenza pubblica, il cui rispetto è imposto anche dal dovere di preservare il diritto alla libera concorrenza, garantito a livello comunitario in materia di appalti pubblici"[Consiglio di Stato, sezione V, 11 maggio 2009, n. 2882].

RITENUTO CHE le osservazioni sopra svolte e la richiamata giurisprudenza amministrativa consentono di concludere nel senso che non può reputarsi che, con le recenti modificazioni apportate all'articolo 3, comma 25 bis, del decreto legge 203/2005, il legislatore abbia inteso travalicare i limiti temporali già individuati (31 dicembre 2010) entro i quali consentire la proroga dei contratti già in essere.

VISTA la disposizione di cui all'art. 1 del DL 225/2010 che ha disposto un ulteriore differimento, al 31/03/2011, del termine della proroga consentita agli enti locali con riguardo alle convenzioni in essere per la gestione delle riscossioni di tributi comunali di cui all' articolo 3, commi 24, 25 e 25 -bis , del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

CONSIDERATO che il suddetto termine del 31 marzo 2011 potrà ulteriormente essere differito al 31/12/2001 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di valore regolamentare.

CONSIDERATO che, oltre al quadro normativo sopra delineato, occorre tener presente la circostanza che l'effettuazione di una gara per la gestione del servizio di riscossione di tributi comunali "importanti" come l'ICI e la TARSU, presenta aspetti di elevata problematicità derivante dal fatto che Equitalia Spa e le aziende alla stessa collegate è vincolata a corrispettivi e modalità operative cristallizzate in norme di legge con la conseguenza che il confronto concorrenziale tra gli operatori economici del settore risulta fatalmente compromesso;

che sono notoriamente attesi provvedimenti legislativi di riordino in profondità del sistema fiscale locale con la previsione di soppressione di alcuni tributi locali (segnatamente l'ICI) con la conseguente inefficacia e inopportunità di nuovi affidamenti mediante gara dei relativi servizi di riscossione;

CONSIDERATO CHE l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che possono essere rimosse mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;

CHE l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che, salvo quanto previsto dai successivi articoli dello stesso d.lgs. n. 46/1999, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate rimosse mediante ruolo a norma del citato art. 17 del d.lgs. n. 46/1999;

CHE il D.M. settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del DPR n. 602/1973, disciplina il contenuto del ruolo e i tempi, le procedure e le modalità della sua formazione e consegna, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia Servizi S.p.a. (già "CNC");

CHE i rapporti tra gli Agenti (già concessionari del servizio nazionale della riscossione) e gli enti creditori che utilizzano tale servizio sono disciplinati dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

1. la riscossione della TARSU è stabilita dall'art. 72 del D. Lgs 507/93 e, per quanto non regolamentato dal Comune, la medesima riscossione viene effettuata ex-lege a mezzo ruolo. Il ruolo (all'approvazione del quale segue l'emissione degli avvisi bonari e, quindi, delle cartelle esattoriali) è strumento di rilevante convenienza economica e gestionale da parte dell'amministrazione comunale in quanto garantisce il passaggio automatico dalla riscossione volontaria a quella coattiva senza ulteriori adempimenti e costi da parte dell'ente;

2. la riscossione dell'ICI è stabilita dall'art. 10, comma 3 del DLgs 504/92 e, per quanto non regolamentato dal Comune, la medesima riscossione viene effettuata mediante versamento diretto da parte del contribuente, mentre la riscossione coattiva segue il modello legale di del ruolo affidato al concessionario (oggi "Agente"), ovvero, a scelta dell'amministrazione, dell'ingiunzione fiscale;

3. la riscossione coattiva a mezzo ruolo senza l'affidamento della riscossione volontaria all'Agente comporta all'ente una maggiorazione del 25% dell'aggio, come stabilito dall'art. 2, comma 2 del DL 262/06;

4. la riscossione dei tributi a mezzo ruolo garantisce una maggiore multicanalità dei pagamenti tramite ruolo è garantita dall'esclusiva nonché vantaggiosa adozione del bollettino RAV allegato ad ogni avviso di pagamento e/o alle cartelle di pagamento: i

pagamenti sono possibili presso tutte le banche gratuitamente, così come presso tutti gli sportelli postali o via internet, ed altresì gratuitamente agli sportelli dell'Agente, ecc.;

CONSIDERATO che, per la Provincia di Grosseto, il Concessionario per la riscossione di riferimento, fino al 30.09.2006, è stato la Banca Monte dei Paschi di Siena, con la quale furono sottoscritte le convenzioni per la riscossione di ICI e TARSU fino all'anno 2005;

CHE la Banca MPS ha provveduto, in data 30.09.2006 a cedere il ramo d'azienda relativo alla riscossione dei tributi alla EQUITALIA Gerit Spa, la quale è subentrata alla Banca MPS nelle funzioni e nel ruolo di Concessionario per la Riscossione, nonché in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai contratti in essere con i singoli enti creditori;

CHE, a seguito dei rapporti definitisi, la EQUITALIA GERIT SPA si qualifica ora quale società partecipata della ex RISCOSSIONI SPA (oggi EQUITALIA SPA) e pertanto agente della riscossione per la provincia di Grosseto, pertanto titolata a proseguire i rapporti precedentemente intrapresi con la Banca MPS, nonché a stipulare nuove convenzioni per la riscossione tramite ruolo delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 26/4/2007 e modificato con deliberazione consiliare n. 24 del 30/04/2008 il quale prevede, all'art. 4, che il Comune può, ai fini della gestione dei tributi comunali, utilizzare, anche disgiuntamente, differenziando i vari tributi e le fasi di accertamento e/o riscossione, spontanea o coattiva, la modalità della gestione in economia ovvero quella di affidamento a terzi;

VISTA la convenzione con GERIT spa –oggi Equitalia Gerit Spa- stipulata il 22/2/2007 relativa al servizio di riscossione dell'ICI ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. 504/1992;

VISTA la convenzione con GERIT spa –oggi Equitalia Gerit Spa- stipulata il 22/2/2007 relativa al servizio di riscossione della TARSU;

CONSIDERATO

CHE con proprio atto n. 154 del 28.12.2007, modificata con deliberazione della Giuna n. 73 del 26/5/2010, è stata autorizzata la proroga della convenzione per la riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili con l'agente della riscossione della Provincia di Grosseto, sino al 31.12.2010;

CHE con proprio atto n. 155 del 28.12.2007 è stata autorizzata la proroga della convenzione per la riscossione della TARSU con l'agente della riscossione della Provincia di Grosseto, sino al 31.12.2010;

ACCERTATO E DATO ATTO che:

□l'ufficio "Tributi" del Comune di Gavorrano, allo stato attuale, necessita di un supporto professionale di consolidata esperienza tecnico-operativa per gestire i servizi di riscossione coattiva dei tributi comunali e della riscossione della Tarsu secondo il procedimento già in essere da diversi anni, ottimizzando conseguentemente anche le fasi di riscossione coattiva tramite ruolo;

□il Comune di Gavorrano, attraverso il ricorso alle attività dell'Agente consegue obiettivi d'efficienza ed economicità dei predetti servizi;

□l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel disciplinare la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate proprie, tributarie ed extratributarie,

al comma 1, stabilisce che “per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

□ la riscossione volontaria e coattiva della TARSU e dell'ICI può essere effettuata secondo quanto stabilito rispettivamente dal D.Lgs. 507/93 e dal D.Lgs. 504/92;

□ il Comune di Gavorrano sta già operando la riscossione coattiva tramite ruolo della TARSU senza applicazione di un aggio maggiorato del 25%, così come stabilito dal D.L. 262/06, art. 2, comma 2;

□ il “ruolo”, giuridicamente, è un titolo collettivo che garantisce fin da subito il credito complessivo dell'ente, oltre a garantire, anche e soprattutto, i residui attivi di bilancio rappresentati dalle c.d. inesigibilità (una riscossione della TARSU, per esempio, senza alcun vincolo giuridico, basata su una semplice bollettazione, a cui faccia seguito l'attivazione di una procedura ingiunzionale civilistica sui mancati pagamenti, non garantisce, in termini amministrativo-contabili, il credito complessivo quanto il “ruolo”).

RITENUTO, pertanto, che, dall'analisi costi benefici, emerge la convenienza ad utilizzare lo strumento della riscossione tramite ruolo, anziché l'ingiunzione fiscale, sicuramente più onerosa e meno efficace dell'alternativa proposta;

VERIFICATO che con i pareri Ap 488/2008, AP 580/2009 e Ap 628/2009 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha escluso che il servizio di riscossione dei tributi locali sia di rilevanza economica così come definita ai sensi dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 conv. in legge n° 133/2008 e pertanto non occorre effettuare la "verifica preliminare sulla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali", di cui all'art. 2 commi 1° e 2° del Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvato con DPR del 7/9/2010 in esecuzione dell'art. 23 bis comma 10 della L. 133/2008 e s.m.i.;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che l'amministrazione debba procedere ad indire apposita gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cui trattasi nella fase successiva al regime di proroga di cui si è appena detto, provvedendo nel contempo per autorizzare la proroga della convenzione in essere al 31/3/2011 ovvero fino al termine che sarà disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art.1 del D.L. 225/2010;

CONSIDERATO che, al fine di pervenire all'obiettivo dell'affidamento del servizio di cui trattasi alle migliori condizioni per tanto per l'amministrazione comunale quanto per l'utenza interessata, sarà necessario, tenendo conto del complesso quadro normativo di riferimento peraltro in costante divenire, mettere mano a modifiche al regolamento comunale delle entrate tributarie e definire il capitolato speciale di appalto per l'affidamento del servizio a mezzo gara ad evidenza pubblica;

RITENUTO che, nelle more della definizione degli atti suddetti, debba procedersi alla proroga delle convenzioni in essere per la riscossione di ICI e Tarsu;

VISTA la nota prot.int. 39/2010 del 30 dicembre corrente, con cui il Responsabile del settore Servizi Finanziari ha comunicato di ritenere necessaria la proroga delle convenzioni in essere con Equitalia Gerit Spa;

VISTA la nota ns. prot. n.15657 del 30/12/2010 con la quale il Sub Commissario Prefettizio ha richiesto a Equitalia Gerit Spa la disponibilità a convenire una proroga delle convenzioni in essere con il comune di Gavorrano;

VISTA la nota prot. n. 352265 del 31/12/2010 con la quale Equitalia Gerit Spa ha comunicato l'accettazione della richiesta proroga;

CONSIDERATO che la proroga delle convenzioni, ai sensi dell'art. 3, comma 25, L. n. 248/2005, prevede fundamentalmente il mantenimento della gestione del servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi ICI e TARSU e delle altre entrate dell'Ente, a condizioni economiche invariate ovvero ai sensi delle vigenti normative in materia, così come disciplinato nelle vigenti convenzioni come indicato nelle convenzioni a suo tempo sottoscritte e che si allegano alla presente deliberazione;

VISTI gli artt. 42, 48 e 117 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche

ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

con i poteri della Giunta Comunale

DELIBERA

1. Di prorogare alle condizioni economiche ivi previste le vigenti convenzioni relative al servizio di riscossione per quanto attiene la Tarsu e l'ICI tra il Comune di Gavorrano ed Equitalia Gerit S.p.a fino al 31/03/2011; detto termine potrà ulteriormente essere differito in relazione al contenuto dei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art.1 del D.L. 225/2010.
2. Di precisare che la proroga di cui sopra viene disposta al fine di consentire all'amministrazione comunale l'adozione dei necessari atti, anche di natura regolamentare, che consentano un efficace affidamento dei relativi servizi di riscossione nel rispetto dei principi di libera concorrenza, par condicio, adeguatezza e trasparenza imposti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: CONTABILITA'
Proposta N°2010/68

Oggetto: PROROGA CONVENZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TARSU E ICI CON
EQUITALIA GERIT S.P.A.

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

.....
.....

Gavorrano li, 31/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Favorevole Contrario

.....
.....

Gavorrano li, 31/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

=====

Firmato all'originale:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Vincenza Filippi

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

Affissa all'ALBO PRETORIO il

Reg. n. _____765_____

IL MESSO COMUNALE

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione:

1) E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno _____ per la prescritta pubblicazione e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Firmato all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Ascione

2) E' stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.

Firmato all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesesa deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.

Gavorrano, lì.....

Firmato all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Gavorrano, lì

Firmato all'originale
IL SEGRETARIO GENERALE

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

=====